



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE IL CILINDRO

Del 14.01.2020

Il giorno 13.01.2020, alle ore 18.00, in TREBASELEGHE, presso VIA TREVISO 24/2, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione IL CILINDRO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 07 GENNAIO 2020:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 e D.Lgs 105/2018 per i quali è stata richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono presenti il presidente MONICA MACCATROZZO

ed il segretario DANIELA VANIN.

Il presidente dà atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza delle associazioni iscritte, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 21.00 del giorno 14.01.2020 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 21.00, risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

MARY VEDOVATO
ELVIO ROSA
GIULIANO BORTOLETTO
GIORGIO TOMBACCO
LUCA BASSO
DANIELA VANIN
MONICA MACCATROZZO
SUSANNA ANTONELLO
ALESSANDRA VOLPATO

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

All'unanimità i presenti nominano alla presidenza il socio MONICA MACCATROZZO ed il socio DANIELA VANIN con funzioni di segretario.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

- 1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 – Modifiche statutarie non obbligatorie**

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019.

lettera i): organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo in particolare organizzazione di rassegne teatrali;

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- I fondatori;
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3, art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando in propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Presidente decidere sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di decisione del Presidente che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci entro 30 giorni dalla richiesta.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente, nel libro degli associati.

Il Presidente deve, entro 30 giorni, motivare la decisione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fratto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4, del CTS.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;

Art. 9 – Assemblea dei soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

«L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- Nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deroghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, in cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale ecc.);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivati da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso - ;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.
- I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo
- I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Presidente.
- La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa decisione di accettazione del Presidente, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può, inoltre, ricevere eredità e legati previa decisione del Presidente di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili ed altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Presidente.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS", quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Trebaseleghe, li

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il nuovo statuto, che viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione IL CILINDRO, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione IL CILINDRO, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione affinché provveda alla registrazione delle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate nel nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione nr. 158/E del 21.12.2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

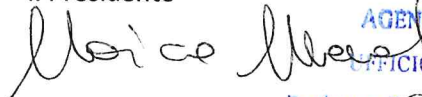
L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dai regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù nr. 62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art. 41 del CTS.

Alle ore 23.30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 02.03.2020
al N. 443 Serie 3

Il Segretario


Liquidi Euro 2200
C'qui
per imposta sostitutiva Euro

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione o spedito agli associati quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Presidente.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non i regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena attività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14- Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione dei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

Al decorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo.

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermate senza limiti di mandato.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 5 anni decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- Quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- Quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti i rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- Approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, se non istituito, dal Presidente);
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Presidente relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Presidente, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Presidente.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti a parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta la Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;



Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Si propone di modificare l'intero statuto e sostituirlo con lo statuto adeguato alle nuove normative come segue:

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l' Ente del Terzo Settore denominato "Il Cilindro APS" di seguito detto "Associazione.

L' Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L' associazione ha sede in Trebaseleghe (PD) in Via Treviso n. 24/2.

L' eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L' organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell' ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

La durata dell' Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L' Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 CTS:

Lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative in particolare realizzazione di spettacoli teatrali;



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l' Ente del Terzo Settore denominato "Il Cilindro APS" di seguito detto "Associazione.

L' Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L' associazione ha sede in Trebaseleghe (PD) in Via Treviso n. 24/2.

L' eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L' organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell' ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

La durata dell' Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L' Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 CTS:

Lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative in particolare realizzazione di spettacoli teatrali;

lettera i): organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo in particolare organizzazione di rassegne teatrali;

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con

specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- I fondatori;
- Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3, art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando in propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Presidente decidere sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di decisione del Presidente che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci entro 30 giorni dalla richiesta.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente, nel libro degli associati.

Il Presidente deve, entro 30 giorni, motivare la decisione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Presidente, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Presidente.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti a parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- Partecipare alle Assemblee;
- Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta la Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fratto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4, del CTS.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;

Art. 9 – Assemblea dei soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;



L'Assemblea è convocata inoltre:

- Quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- Quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti i rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- Approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, se non istituito, dal Presidente);
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Presidente relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- Nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deroghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, in cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza , con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14- Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione dei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

Al decorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo.



Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermate senza limiti di mandato.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 5 anni decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale ecc.);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivati da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso - ;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.
- I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo
- I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Presidente.
- La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa decisione di accettazione del Presidente, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può, inoltre, ricevere eredità e legati previa decisione del Presidente di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili ed altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione o spedito agli associati quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Presidente.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non i regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena attività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS", quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Trebaseleghe, lì 14 gennaio 2020

Il Presidente

